

DIRITTO SOCIETARIO

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale per perdite

di **Francesca Dal Porto**

DIGITAL Seminario di specializzazione
L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2019 DOPO IL CORONAVIRUS
Scopri di più >

Con il presente contributo si vuole evidenziare come, con il **D.L. 23/2020**, entrato in vigore il 9.04.2020, siano state previste **misure temporanee**, che in parte **derogano ai principi civilistici**, al fine di garantire la **continuità delle imprese** che si trovano ad essere **fortemente colpite dagli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica Covid-19 sta producendo sul territorio nazionale**.

Nella **relazione illustrativa** al D.L. 23/2020 si legge, infatti, che le misure adottate hanno l'obiettivo di evitare che imprese che, prima dell'epidemia, presentavano **condizioni economiche anche ottimali**, si trovino in difficoltà a causa di **"patologiche" perdite di capitale** che non riflettono le effettive capacità e potenzialità delle imprese coinvolte.

Si vuole evitare che le **perdite subite negli esercizi chiusi al 31.12.2020**, in quanto eccezionali e contingenti, possano comportare irrimediabilmente la **messa in liquidazione di società sane**, con **perdita della prospettiva di continuità**, o il **rischio per gli amministratori di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'[articolo 2486 cod. civ.](#)**

In particolare, l'[articolo 6 D.L. 23/2020](#) **prevede** che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in analisi, quindi dal 9 aprile 2020, e **fino alla data del 31 dicembre 2020**, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, **non si applichino gli [articoli 2446, commi 2 e 2, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter cod. civ.](#)**

Nel caso cioè di imprese i cui **esercizi sociali si chiudano nel periodo che va dal 9.04.2020 al 31.12.2020**, qualora dai relativi bilanci di esercizio emerga una delle fattispecie individuate dagli articoli citati, **non si fa luogo alle disposizioni civilistiche previste**.

Ad esempio, nel caso dell'[articolo 2446 cod. civ.](#), per le società per azioni, al primo comma è

previsto che quando risulta che **il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite**, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il **collegio sindacale** ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio:

- **convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti;**
- all'assemblea deve essere sottoposta una **relazione sulla situazione patrimoniale della società**, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione;
- la relazione e le osservazioni devono **restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea**, perché i soci possano prenderne visione;
- nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei **fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.**

L'articolo, al secondo comma, prevede che, se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve:

- **ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate;**
- in mancanza, gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la **riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio**. Il **tribunale** provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel Registro delle imprese a cura degli amministratori.

Il D.L. 23/2020 dispone che non si applichi il [comma 2 dell'articolo 2446 cod. civ.](#): questo significa che **la perdita di oltre un terzo del capitale sociale**, subita nell'esercizio chiuso tra il 09.04.2020 e il 31.12.2020, anche nel caso in cui non si riduca a meno di un terzo del capitale nell'esercizio successivo, **non può comportare una riduzione del capitale stesso.**

Il D.L. 23/2020 prevede altresì che **non si applichi il comma 3 dello stesso [articolo 2446 cod. civ.](#)**, il quale prevede che, nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano **senza valore nominale**, lo **statuto**, una sua **modificazione** ovvero una **deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria** possano prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal **consiglio di amministrazione.**

L'articolo 2447 cod. civ. prevede, nel caso delle società per azioni, che se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo **si riduce al disotto del minimo stabilito dall'[articolo 2327 cod. civ.](#)**, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono **senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale** ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

Il D.L. 23/2020 prevede una deroga a tale articolo per le perdite di esercizio che abbiano le

caratteristiche descritte e che si siano **verificate negli esercizi chiusi tra il 09.04.2020 e il 31.12.2020**. In questi casi, anche qualora il capitale si sia ridotto al di sotto del minimo legale, che per le S.p.a. è di euro 50.000, **non corre l'obbligo di delibare la riduzione** e la contemporanea “**ricapitalizzazione**” o la **trasformazione** del tipo sociale in altro che preveda **diversi limiti per il capitale**.

L'[articolo 2482 bis cod. civ.](#), in materia di **società a responsabilità limitata**, dispone che quando risulta che il capitale è **diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite**, gli amministratori devono senza indugio:

- **convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti;**
- all'assemblea deve essere sottoposta una **relazione degli amministratori** sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, nei casi previsti dall'[articolo 2477 cod. civ.](#), del **collegio sindacale** o del **soggetto incaricato di effettuare la revisione legale** dei conti;
- se l'atto costitutivo non prevede diversamente, **copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea**, perché i soci possano prenderne visione;
- nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei **fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione**.

Il comma 4 dello stesso [articolo 2482 bis cod. civ.](#) prevede che, se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere **convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate**.

In **manca di tale provvedimento**, gli **amministratori** e i **sindaci** o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, nominati ai sensi dell'[articolo 2477 cod. civ.](#), devono **chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale** in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

Il **comma 5 dell'articolo 2482 bis cod. civ.** dispone che il **tribunale**, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con **decreto** soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Il comma 6, infine, prevede che **si applichi**, in quanto compatibile, l'**ultimo comma dell'articolo 2446 cod. civ.**

Il D.L. 23/2020 prevede che non si applichino i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2482 bis cod. civ.: questo significa che, così come per le società per azioni, anche per **società a responsabilità limitata**, la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, subita nell'esercizio chiuso tra il 09.04.2020 e il 31.12.2020, anche nel caso in cui non si riduca a meno di un terzo del capitale nell'esercizio successivo, **non può comportare una riduzione del capitale stesso**.

L'articolo 2482 ter cod. civ. prevede infine che, nel caso di **società a responsabilità limitata**, se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si **riduce al disotto del minimo legale**, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per **deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo**. È in ogni caso fatta salva la possibilità di **deliberare la trasformazione della società**.

Il D.L. 23/2020 prevede una deroga a tale articolo per le perdite di esercizio che abbiano le caratteristiche descritte e che si siano **verificate negli esercizi chiusi tra il 09.04.2020 e il 31.12.2020**. In questi casi, così come previsto per le società per azioni, anche per le società a responsabilità limitata, qualora il capitale si sia **ridotto al di sotto del minimo legale**, **non corre l'obbligo di delibare la riduzione e la contemporanea "ricapitalizzazione" o la trasformazione** del tipo sociale in altro che preveda diversi limiti per il capitale.

Il D.L. 23/2020, all'[articolo 6](#), infine, prevede che per lo stesso periodo **non operi la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale** di cui agli [articoli 2484, comma 1, numero 4](#)), e [2545-duodecies cod. civ.](#)

L'[articolo 2484, comma 1, n. 4, cod. civ.](#) dispone che le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si **sciogliono per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale**, salvo quanto è disposto dagli [articoli 2447](#) e [2482 ter cod. civ.](#) La norma prevede quindi che, nel caso in cui il capitale sociale si **riduca al di sotto del minimo legale**, a meno che non si agisca ai sensi degli articoli citati con **riduzione e ricapitalizzazione della società o trasformazione** della stessa, la società si scioglie. La deroga a tale articolo è in linea con le altre deroghe sopra descritte: quando, **a causa di perdite subite nel periodo che va dal 09.04.2020 al 31.12.2020**, sia **intaccato il capitale sociale che addirittura si riduce al di sotto del limite legale**, non si fa luogo né alla riduzione e ricapitalizzazione dello stesso, né alla trasformazione della società né, tantomeno, allo scioglimento della stessa.

Ultima deroga prevista è per l'[articolo 2545 duodecies cod. civ.](#) che per la **società cooperativa prevede lo scioglimento per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484**, nonché per la **perdita del capitale sociale**. La deroga opera però, come recita l'[articolo 6 D.L. 23/2020](#), solo per le cause di scioglimento della società per **riduzione o perdita del capitale sociale**: di conseguenza, nell'[articolo 2545 duodecies cod. civ.](#) citato, l'unica deroga si riferisce allo **scioglimento dovuto alla perdita del capitale sociale**.